

Repertorio n. 148.230

Raccolta n. 26.671

**ATTO COSTITUTIVO  
DI CONSORZIO II^ GRADO  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto  
del mese di febbraio

28 febbraio 2013

in Monselice Via Garibaldi n. 56.

Avanti a me Dottor Giuseppe Ponzi, Notaio in Monselice con  
Studio in Via Garibaldi n. 56, iscritto nel Ruolo del Di-  
stretto Notarile di Padova,

**sono presenti i Signori:**

- BORILE SIMONE nato a Padova il giorno 30 ottobre 1969, re-  
sidente a Battaglia Terme (PD) Via Unità D'Italia n. 13, co-  
dice fiscale BRL SMN 69R30 G224Y,  
che interviene al presente atto nella sua qualità di Commis-  
sario Liquidatore del

**"CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI - BACINO DI PADOVA TRE"** con sede legale in Este (PD)  
Via Rovigo n. 69, iscritto presso la CCIAA di Padova al n.  
REA PD - 291513 ed al n. 03225240286 di codice fiscale ed i-  
scrizione al Registro delle Imprese,  
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2985 del  
28 dicembre 2012, che interviene al presente atto in esecu-  
zione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in  
data 12 dicembre 2012 il cui verbale, in estratto autentico  
per me Notaio in data odierna repertorio n. 148.226, si alle-  
ga al presente atto sotto la **lettera "A"**,

- CHINAGLIA STEFANO nato a Milano il giorno 27 gennaio 1967 e  
residente a Piove di Sacco (PD) Via Donizetti n. 20/2, codice  
fiscale CHN SFN 67A27 F205L,  
che interviene al presente atto nella sua qualità di Commis-  
sario Liquidatore del

**"CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UR-  
BANI - BACINO DI PADOVA QUATTRO"** con sede legale in Piove di  
Sacco (PD) Via Cavour n. 27, iscritto presso la CCIAA di Pa-  
dova al n. REA PD - 256248 ed al n. 92095400286 di codice fi-  
scale ed iscrizione al Registro delle Imprese,

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2985  
del 28 dicembre 2012, che interviene al presente atto in ese-  
cuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
in data 19 dicembre 2012 il cui verbale, in estratto autenti-  
co per me Notaio in data odierna repertorio n. 148.227, si  
allega al presente atto sotto la **lettera "B"**.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-  
sonale io Notaio sono certo,

premesse

- che l'art. 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191,  
siccome modificata e integrata dalla Legge 26 marzo 2010, n.

42, stabilisce che "decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo";

- che la disposizione succitata stabilisce altresì che "entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";

- che il termine del 31 marzo 2011 previsto dalla disposizione de qua, pochi giorni prima della scadenza è stato prorogato al 31 dicembre 2011 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2011, n. 74, evitando che le Regioni che non avevano ancora provveduto a una riforma degli enti si trovassero a dover gestire ambiti complessi come quello dei rifiuti attraverso dei commissari; peraltro, anche la Giunta regionale del Veneto il 29 marzo 2011 aveva adottato una delibera che stabiliva il commissariamento delle autorità d'ambito, in modo da consentire la continuità del servizio in attesa della riorganizzazione dell'intera materia attraverso l'approvazione di appositi disegni di legge già all'ordine del giorno del Consiglio regionale;

- che la posticipazione del termine per la soppressione delle autorità d'ambito territoriale al 31 dicembre 2011 ai sensi del D.P.C.M. del 25 marzo 2011 ha sospeso il commissariamento delle medesime autorità d'ambito previsto dalla succitata delibera di Giunta regionale fino alla medesima data;

- che la Giunta Regionale, con delibera 2157 del 13 dicembre 2011 ha confermato la precedente volontà di commissariamento delle autorità d'ambito a decorrere dal 1 gennaio 2012 nominando contestualmente i commissari regionali;

- che le competenze, le attività e i servizi svolti dagli odierni Consorzi di Bacino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che trovano fondamento nella legislazione statale e regionale in materia, non possono subire alcuna modificazione;

- che tuttavia, accanto alle prefate competenze e attività obbligatorie immodificabili, tra i compiti statutari dei consorzi in parola, rientra altresì l'espletamento di servizi pubblici connessi alla gestione del territorio nelle forme ritenute più opportune e convenienti nell'interesse dei singoli enti comunali aderenti tra i quali la gestione integrata

dei servizi di igiene ambientale;

- che detti servizi sono stati affidati su base volontaria mediante apposita convenzione stipulata con i singoli comuni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
- che la Legge Regionale n. 52/2012, per favorire l'unificazione del servizio di gestione integrate dei rifiuti urbani sul territorio regionale, ha stabilito che la Giunta Regionale approvi il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale,
- che, ai fini della costituzione dei consigli di bacino, la suddetta Legge ha previsto che gli enti locali approvino apposite convenzioni,
- che l'articolo 5 della predetta legge detta disposizioni transitorie le quali prevedono che nelle more delle istituzioni dei Consigli di bacino, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni, la Giunta Regionale procederà alla nomina di commissari per gli enti responsabili di bacino,
- che i commissari, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della predetta legge, avranno il potere di adottare tutti gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti,
- che la Giunta Regionale del Veneto, con delibera n. 2985 del 28 dicembre 2012, ha proceduto alla nomina dei commissari per gli enti responsabili di bacino attribuendo loro le funzioni di cui all'art. 5 della Legge 52/2012, con particolare riferimento alla possibilità di adottare gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni,
- che il "CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - BACINO DI PADOVA TRE" e il "CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - BACINO DI PADOVA QUATTRO", con verbali di Assemblea rispettivamente n. 118 del 27 dicembre 2011 e n. 16 del 27 dicembre 2011 avevano deliberato la costituzione del Consorzio di secondo grado denominato "CONSORZIO PADOVA SUD" al quale affidare esclusivamente le competenze, le attività, i servizi ricevuti da tutti i comuni aderenti a questo consorzio su base volontaria ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Al costituendo Consorzio di secondo livello verrà conferito il patrimonio generato nel corso degli anni di gestione per conto dei comuni convenzionati ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., incluse le partecipazioni in società controllate dai Consorzi obbligatori, attribuendo quote di proprietà nella misura del patrimonio conferito.

La rappresentatività in seno all'assemblea è stabilita secondo quote percentuali determinate in base alla popolazione residente in ciascun Ente consorziato residente nel territorio dei Comuni del Consorzio Obbligatorio al 31 dicembre 2012

(come da elenco abitanti residenti al 31 dicembre 2012 che si

allega al presente atto sotto la **lettera C**): Bacino Padova Tre: 143.197, Bacino Padova Quattro: 125.333. Il conferimento riguarderà tutti gli elementi patrimoniali, i relativi contratti e gli altri elementi riferiti alle gestioni esistenti al 31.12.2012 nei due Consorzi Obbligatori,

- che in attuazione delle suddette delibere di Assemblea i Consigli di Amministrazione dei Consorzi Obbligatori Bacino Padova Tre e Bacino Padova Quattro, rispettivamente con verbali n. 15 del 12.12.2012 e n. 20 del 19.12.2012, hanno definitivamente approvato la costituzione del Consorzio Padova Sud,

-che i Commissari Liquidatori dei Consorzi Obbligatori Bacino Padova Tre e Bacino Padova Quattro, con proprie Determinate rispettivamente n. 5 del 11.01.2013 e n. 2 del 10.01.2013, hanno preso atto del processo amministrativo precedente, provveduto ad apportare modifiche non sostanziali necessarie alla definitiva stesura dell'atto e determinato i poteri per la partecipazione all'atto.

Tutto ciò premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1**

E' istituito tra il Consorzio Obbligatorio Bacino Padova Tre ed il Consorzio Obbligatorio Bacino Padova Quattro, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii, il Consorzio di secondo grado denominato Consorzio di Secondo Grado "**CONSORZIO PADOVA SUD**" o, in sigla, "**C.P.S.**", indicato successivamente con la parola "Consorzio", per la gestione dei servizi affidati direttamente dai comuni aderenti ai Consorzi obbligatori Bacino Padova Tre e Bacino Padova Quattro mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

#### **ART. 2**

Il Consorzio stabilisce la propria sede legale ed amministrativa in Comune di Este (PD).

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese di Padova, si precisa che la sede è stabilita al seguente indirizzo: Via Rovigo n. 69.

#### **ART. 3**

Il Consorzio viene istituito sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme di legge in materia, nonché di quelle del presente atto costitutivo, di cui fa parte integrante lo Statuto che, previa approvazione e sottoscrizione, si allega al presente atto sotto la **lettera "D"**.

#### **ART. 4**

Il Consorzio si propone gli scopi indicati nello Statuto allegato.

#### **ART. 5**

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2042 (duemilaquarantadue) e potrà essere prorogata con

delibera dell'assemblea dei soci.

**ART. 6**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici).

**ART. 7**

Per la fase iniziale dell'attività del Consorzio, il Fondo di Dotazione è di Euro 1.507.828,00 (unmilione cinquecento settantotto virgola zero zero) e viene costituito mediante il conferimento dei seguenti beni:

per il Consorzio Bacino Padova Tre, conferimento di:

- Partecipazione nella società controllata denominata "Padova Territorio Rifiuti Ecologia Srl o in forma abbreviata "Padova T.r.e. Srl, nella misura corrispondente alla quota del 93,26% (novantatré virgola ventisei per cento) del capitale sociale della società, per un valore contabile pari ad Euro 1.200.769,00 (unmilione duecentomila settecento sessantanove virgola zero zero) valutato sulla base delle effettive risultanze contabili indicate nel bilancio dell'esercizio 2011, regolarmente approvato. A tal fine, si allega - sotto la **lettera "E"** - estratto autentico per me Notaio in data odierna rep. n. 148.228 del verbale del Collegio dei Revisori del Consorzio Bacino Padova Tre attestante che, in riferimento al valore contabile della suddetta partecipazione pari a Euro 1.200.769,00 (unmilione duecentomila settecento sessantanove virgola zero zero) a carico della società "Padova T.r.e. Srl alla data del 30 settembre 2012 non esistono situazioni previste dagli artt. 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile, e che pertanto tale valore è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione della corrispondente quota del presente Fondo di Dotazione del Consorzio pari a Euro 1.200.769,00 (unmilione duecentomila settecento sessantanove virgola zero zero)

per il Consorzio Bacino Padova Quattro, conferimento di:

- Partecipazione nella società denominata "Padova Territorio Rifiuti Ecologia Srl o in forma abbreviata "Padova T.r.e. Srl, nella misura corrispondente alla quota del 6,74% (sei virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale, per un valore contabile pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) valutato sulla base delle effettive risultanze contabili indicate nel bilancio dell'esercizio 2011, regolarmente approvato.

- Credito del valore contabile pari a Euro 277.059,00 (duecento settantasettemila cinquantanove virgola zero zero) vantato nei confronti della società "Padova T.r.e. Srl" in relazione alla fattura numero 1/B99 del 30 settembre 2012.

Il conferente Consorzio Bacino Padova Quattro garantisce la sussistenza e realtà del credito conferito, la sua esigibilità, presta le garanzie previste dagli artt. 2255-1267 del Codice Civile e assicura che lo stesso non è stato prima d'o-

ra ceduto o dato in pegno e che è libero da sequestri o pignoramento od altri vincoli di sorta.

A tal fine, si allega - sotto la **lettera "F"** - estratto autentico per me Notaio in data odierna rep. n. 148.229 del verbale del Collegio dei Revisori del Consorzio Bacino Padova Quattro attestante che, in riferimento al valore contabile della partecipazione conferita pari a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) a carico della società "Padova T.r.e. Srl" alla data del 30 settembre 2012 non esistono situazioni previste dagli artt. 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile, e che in riferimento al valore contabile del credito conferito pari a Euro 277.059,00 (duecentosettantasettemilacinquantanove virgola zero zero) vantato nei confronti della società "Padova T.r.e. Srl", alla data del 30 settembre 2012 esso risulta pari al presumibile valore di realizzo non ravvisandosi alcuna svalutazione da operare, e che pertanto la somma complessiva dei valori dei suddetti beni conferiti eseguiti dal Consorzio Bacino Padova Quattro è almeno pari al valore ad essi attribuito ai fini della determinazione della corrispondente quota del presente Fondo di Dotazione del Consorzio pari a Euro 307.059,00 (trecentosettemilacinquantanove virgola zero zero).

Oltre a quanto sopra, i Consorzi Bacino di Padova Tre e Bacino Padova Quattro trasferiscono al Consorzio tutti i servizi e le funzioni che i Comuni aderenti ai suddetti Consorzi hanno trasferito loro su base volontaria sulla scorta di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, nonché trasferiscono tutti i contratti di concessione, di appalto e altri elementi, compresi quelli nascenti, collegati alle gestioni dei servizi convenzionati. Tali entità economiche, composte da elementi patrimoniali attivi e passivi, vengono trasferite con effetto dal 01 gennaio 2013, senza una preventiva valutazione del loro valore patrimoniale in ossequio alle disposizioni normative e contrattuali di riferimento che prevedono l'obbligo dell'equilibrio finanziario ed economico nella gestione degli stessi.

In particolare vengono trasferiti con effetto dal 01 gennaio 2013:

- a) servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi e urbani e ad essi assimilati, rifiuti speciali ed altri servizi di igiene urbana;
- b) servizi di riscossione dei corrispettivi per l'esecuzione dei servizi resi direttamente all'utenza;
- c) servizi di accertamento e riscossione della parte tributaria della Tariffa, Tia-Res e della Tassa A.R.S.U. o di altre tariffe o altri tributi di competenza comunale;
- d) servizi di gestione calore e di fornitura energetica, realizzazione di reti di teleriscaldamento e produzione di energia, anche rinnovabile;
- e) servizi di gestione cimiteriale e servizi correlati;

f) servizi di attività di formazione ed educazione;

g) la convenzione di cassa, esistente con il Consorzio Bacino Padova Tre, verrà inizialmente estesa al Consorzio di secondo livello con specifico e separato accordo con la Banca;

h) ulteriori servizi attinenti o funzionali a quelli indicati alle lettere precedenti;

i) contratti di concessione, di appalto e altri elementi, compresi quelli nascenti, collegati alla gestione dei servizi convenzionati indicati alle lettere precedenti;

j) contratti del personale dipendente dei conferenti Consorzi aventi trattamento giuridico previsto dalla vigente normativa per il personale degli Enti Locali.

#### **ART. 8**

I comuni originariamente aderenti ai consorzi obbligatori costituenti, potranno aderire al consorzio senza ulteriori formalità. Fino al 31 dicembre 2013 le quote di partecipazione saranno trasferite gratuitamente dai consorzi obbligatori ai Comuni aderenti.

Ad ogni Comune verrà attribuita una quota di partecipazione in relazione al capitale effettivamente conferito da ciascun Consorzio rapportato agli abitanti residenti nello stesso Comune al 31 dicembre 2012 con il minimo di euro 2,80 (due virgola ottanta) ad abitante. La rappresentatività in seno all'assemblea verrà attribuita ad ogni singolo Comune nella misura pari al numero degli abitanti residenti nello stesso Comune al 31 dicembre 2012 indipendentemente dal capitale sottoscritto.

Al consorzio potranno aderire anche comuni diversi da quelli originariamente aderenti ai consorzi obbligatori con delibera dell'assemblea secondo le maggioranze previste dallo statuto. L'adesione è subordinata all'affidamento al consorzio di una o più attività previste dallo statuto e al versamento della quota consortile risultante dal patrimonio dell'ultimo bilancio approvato, calcolata sulla base del numero degli abitanti residenti al 31.12 dell'anno precedente la richiesta. Per le richieste di adesione fino al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) il capitale da sottoscrivere sarà pari ad Euro 2,80 (due virgola ottanta) per abitante. Ad ogni Comune verrà attribuita una rappresentatività in assemblea pari al numero degli abitanti residenti al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici), indipendentemente dal capitale sottoscritto.

#### **ART. 9**

Tutti gli altri patti risultano dallo Statuto allegato.

#### **ART. 10**

L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato, come da documento di presentazione delle candidature sottoscritto dai Sindaci dei Comuni dei Consorzi conferenti che si allega al presente atto sotto la **lettera G)**, nelle persone dei Signori:

- Borile Simone come sopra generalizzato - Presidente del Consiglio di Amministrazione,

- Battistella Antonio nato a Ospedaletto Euganeo (PD) il 2 marzo 1949 e residente a Ospedaletto Euganeo Via Sabbionara n. 6, codice fiscale: BTT NTN 49C02 G167A; - Consigliere,

- Battisti Enzo nato a Piove di Sacco il 26 gennaio 1958, residente a Pontelongo Via Roma n. 38 codice fiscale BTT NZE 58A26 G693T - Consigliere,

- Boischio Romano nato a Sant'Angelo di Piove di Sacco il 12 gennaio 1955, residente a Sant'Angelo di Piove di Sacco Via M. Luter King n. 24, codice fiscale BSC RMN 55A12 I275Z - Consigliere,

- Borghesan Loredana nata a Montagnana il 18 gennaio 1956, residente a Montagnana, Via Mure sud n. 38, codice fiscale BRG LDN 56A58 F394H - Consigliere,

- Businaro Tiberio nato a Este (PD) il giorno 29 settembre 1968, residente a Ponso (PD) Via Santa Lucia n. 44/A, codice fiscale BSN TBR 68P29 D4420, - Consigliere,

- Ferro Nicola nato a Montagnana il 2 aprile 1966, residente a Merlara Via Valletta n. 1356, codice fiscale FRR NCL 66D02 F394A - Consigliere,

- Lazzarin Matteo nato a Conselve il 7 ottobre 1976, residente a Conselve Via Monsignor Dal Prà n. 5, codice fiscale LZZ MTT 76R07 C964B - Consigliere,

- Vason Sergio nato a Carrara San Giorgio (ora Due Carrare) il 16 agosto 1949, residente a Due Carrare Via Brassalene n. 8, codice fiscale VSN SRG 49M16 B833G - Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2017 (duemiladiciassette) salvo revoca o dimissioni.

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Gli Amministratori chiedono, ai sensi dell'articolo 2383, quarto comma, del codice civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che, a proprio carico, non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o da altre norme di Legge. Delegano ad espletare l'adempimento me Notaio.

#### **ART. 11**

A comporre il Collegio dei Revisori dei conti vengono chiamati i Signori:

- Rando Gian Marco nato a Este (PD) il 30 settembre 1970 e residente a Este (PD) in Via Cà Mori n. 41/A, codice fiscale RND GMR 70P30 D442K - Presidente,

- Stivanello Nicolò, nato a Padova il 27 settembre 1980, residente in Padova, via Marin 12, codice fiscale STV NCL 80P27 G224D,- Revisore,

- Olivato Antonio nato a Villa Estense (PD) il 29 agosto 1937

e residente a Baone (PD) in Via Villa Rita n. 15, codice fiscale: LVT NTN 37M29 L937E; - Revisore.

Il Compenso viene determinato per l'anno 2013 in:

- Euro 3.256,00 annui per ciascun Consigliere, con la maggiorazione del 50% a favore del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resterà in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015.

**ART. 12**

Viene dato mandato al nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Borile Simone, di apportare al presente atto e allo Statuto allegato tutte quelle aggiunte, modificazioni, soppressioni o aggiunte che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità.

**ART. 13**

Tutte le spese, imposte e tasse di questo atto, inerenti e conseguenti, vengono assunte da e vengono determinate in circa Euro 6.500,00 (seimilacinquecento virgola zero zero).

Viene omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle Parti.

**Trattamento dei dati personali.** Le Parti prestano il loro consenso affinché il Notaio rogante tratti e conservi i loro dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e D.Lgs. n. 196/2003; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti i quali, su mia domanda, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà.

Occupa diciotto facciate di cinque fogli

Sottoscritto alle ore 12,10

Firmato: SIMONE BORILE

Firmato: STEFANO CHINAGLIA

Firmato: GIUSEPPE PONZI - Notaio

Sigillo

**S T A T U T O**

DEL CONSORZIO DI SECONDO GRADO "CONSORZIO PADOVA SUD" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONVENZIONATI AFFIDATI DIRETTAMENTE DAI COMUNI ADERENTI AI CONSORZI OBBLIGATORI BACINO PADOVA TRE E BACINO PADOVA QUATTRO

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii. è istituito il Consorzio di secondo grado denominato Consorzio di Secondo Grado "**CONSORZIO PADOVA SUD**" o, in sigla, "**C.P.S.**", indicato successivamente con la parola "Consorzio", per la gestione dei servizi dei comuni aderenti ai Consorzi obbligatori Bacino Padova Tre e Bacino Padova Quattro mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

2. Il Consorzio stabilisce la propria sede legale e amministrativa in Este (PD) Via Rovigo n. 69 e comunque all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile..

ART. 2 - OGGETTO DEL CONSORZIO

1. Escluse le funzioni obbligatorie spettanti ai sensi dell'art. 15 della L.R.V. n. 3 del 2000 e ss.mm.ii. e quelle previste dalla disciplina normativa statale in materia, i Consorzi di primo grado associati trasferiscono al Consorzio i servizi e le funzioni che i comuni aderenti hanno trasferito loro su base volontaria in base ad apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. In particolare il Consorzio svolge le seguenti attività e funzioni:

- a) servizio di raccolta e trasporto di Rifiuti solidi Urbani e ad essi assimilati, Rifiuti speciali ed altri servizi di igiene urbana;
- b) riscossione dei corrispettivi dell'esecuzione dei servizi resi direttamente all'utenza;
- c) accertamento e riscossione della parte tributaria della Tariffa, TIA-RES e della Tassa A.R.S.U. o di altre tariffe o altri tributi di competenza comunale;
- d) gestioni calore e di fornitura energetica, realizzazione di reti di teleriscaldamento e produzione di energia, anche rinnovabile;
- e) gestioni cimiteriali e servizi correlati;
- f) attività di formazione ed educazione;
- g) ulteriori servizi e funzioni che i comuni vorranno attivare singolarmente o in forma associata sulla scorta di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- h) ulteriori servizi attinenti o funzionali a quelli indicati alle lettere precedenti.

ART. 3 - DURATA DEL CONSORZIO

1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2042 (duemilaquarantadue) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

#### ART. 4 - ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente durano in carica cinque anni e scadono trenta giorni dopo la data di approvazione dell'ultimo Conto Consuntivo. Gli organi, ancorché decaduti, continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'esecutività della deliberazione di nomina dei successori e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla data di decadenza. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti urgenti e indifferibili, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

#### ART. 5 - ASSEMBLEA - PARTECIPAZIONE, CONVOCAZIONE, COMPETENZE E VOTAZIONE

1. All'assemblea partecipano i rappresentanti dei due Consorzi fondatori. Agli stessi spetta una rappresentatività pari al numero degli abitanti residenti. Successivamente al subentro dei singoli Comuni quali soci del Consorzio, la partecipazione alle votazioni di ogni singolo Ente è determinata sulla base della popolazione residente in ogni singolo comune, indipendentemente dal capitale sottoscritto.

2. Tale quota di partecipazione alle votazioni di ogni singolo comune determinata è approvata almeno ogni tre anni dall'Assemblea sulla base dei dati trasmessi al 31 dicembre precedente dagli stessi comuni.

3. L'Assemblea svolge le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consorzio.

4. L'assemblea può essere riunita in qualsiasi tempo per determinazione del suo Presidente, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, o, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno 1/5 dei componenti.

5. Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea è convocata e presieduta dal rappresentante dell'Ente che ha il maggior numero di abitanti. È validamente costituita inizialmente con la presenza dei rappresentanti dei due Consorzi obbligatori e successivamente al subentro dei singoli comuni, in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei diritti di voto rappresentanti almeno i 2/3 dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/2 dei componenti rappresentanti almeno 1/2 dei diritti di voto.

6. Nelle altre convocazioni, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti non inferiore a 1/2, rappresentanti la metà dei diritti di voto e, in seconda convocazione, con un numero di componenti non inferiore a 1/3, rappresentanti almeno 1/3 dei diritti di voto.

7. La seconda convocazione deve avvenire in un giorno diverso dalla prima.

8. La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante Raccomandata, fax o posta elettronica certificata almeno 5 giorni prima della data della riunione, salvo i casi di urgenza, per i quali basterà che la convocazione pervenga 48 ore prima.

9. Il materiale oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea deve essere a disposizione almeno 48 ore prima della data della riunione, mediante l'utilizzo del sito WEB del Consorzio.

10. Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'attività del Consorzio;
- b) l'approvazione del Piano Programma e del bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 2478 bis del codice civile;
- c) la verifica dei risultati di gestione;
- d) l'elezione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità prescritte all'art. 6 del presente Statuto;
- e) l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti secondo le modalità prescritte all'art. 16 del presente Statuto;
- f) le modificazioni del presente Statuto;
- g) la presa d'atto delle dimissioni o decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione e la loro eventuale sostituzione;
- h) la determinazione dell'ammontare dell'eventuale contributo annuale di gestione a carico dei Comuni.

11. L'assemblea delibera a maggioranza dei votanti e dei diritti di voto spettanti agli stessi, mediante alzata di mano, inclusa la nomina del Consiglio di Amministrazione. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti ma garantiscono il quorum per la validità della seduta.

12. Su questioni concernenti persone le votazioni avvengono a scrutinio segreto. In tal caso ogni votante ha diritto a un numero di schede pari al numero di quote possedute.

13. Dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore che assume le funzioni di Segretario dell'assemblea.

14. Le deliberazioni assunte devono essere pubblicate sul sito WEB del Consorzio e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

15. Gli atti fondamentali del Consorzio dovranno essere inviati, in formato elettronico, agli Enti aderenti al termine delle procedure di pubblicazione, se necessaria.

ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri incluso il Presidente.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale; gli stessi dovranno dimostrare, mediante apposito curriculum, un'adeguata esperienza tecnico - amministrativa.

3. Il Consiglio è nominato a maggioranza assoluta dei voti assegnati, sulla base di liste bloccate che possono contenere anche l'indicazione del Presidente e del Vicepresidente. Nel caso in cui nessuna lista raggiunga la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

#### ART. 7 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE. ATTRIBUZIONI.

1. Il Consiglio di amministrazione attua gli indirizzi generali fissati dall'assemblea per le materie di cui all'art. 2 del presente Statuto e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione e di gestione che non siano riservati agli altri organi consorziali ed in particolare:

- predispone il Piano programma ed il bilancio annuale di esercizio;
- approva i regolamenti degli uffici e dei servizi, e le tariffe dei servizi resi;
- determina lo stato giuridico dei dipendenti, la relativa pianta organica e gli altri adempimenti collegati;
- approva la costituzione o la partecipazione a società al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'oggetto sociale;
- se non precedentemente indicato dall'assemblea elegge il Presidente ed il Vicepresidente, scelti fra i suoi membri;
- nomina il Direttore, attribuendone i poteri e fissandone i relativi compensi.

#### ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. RIUNIONI.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

2. La convocazione è fatta a mezzo fax, lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata da inviarsi almeno tre giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza, è ammessa la convocazione fino a ventiquattro ore prima della data della seduta. A tal fine ogni consigliere di amministrazione, all'atto della nomina, è tenuto a dichiarare, in ogni caso, il luogo di domicilio o di residenza nonché l'indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata e, se posseduto, il numero di fax ai quali possano essere effettuate le suddette comunicazioni.

3. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno degli amministratori in carica.

4. Le deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza dei voti.

ART. 9 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione devono essere rassegnate in forma scritta.

2. Le dimissioni possono essere comunicate anche oralmente nel corso di una seduta del Consiglio di amministrazione e si considerano presentate il giorno stesso. In tal caso le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario.

ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. REVOCA DEI COMPONENTI

1. L'Assemblea può stabilire, in ogni tempo e con deliberazione motivata, la revoca anche di uno solo dei componenti il Consiglio di amministrazione, qualora si abbia motivo di ritenere che questi non ottemperino a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichino gli interessi del Consorzio, previa contestazione agli interessati dei rilievi e degli addebiti loro attribuiti e previo esame della loro difesa.

2. La proposta di revoca deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea ed approvata con la maggioranza prevista per la nomina dei consiglieri di amministrazione.

ART. 11 - PRESIDENTE

1. Il Presidente, se non indicato direttamente dall'assemblea, è nominato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Consorzio qualora la stessa non sia stata delegata da parte del Consiglio di Amministrazione al Direttore;

b) rappresenta il Consorzio nei suoi rapporti tra gli enti;

c) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione;

d) vigila sull'applicazione dello Statuto nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari e sull'andamento del Consorzio.

e) rappresenta il Consorzio nelle Assemblee di Società partecipate qualora espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione;

3. Il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento, tranne per il caso previsto dall'art. 12, nel qual caso tali funzioni spettano al Direttore.

ART. 12 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi del Consorzio si fa esplicito rinvio alla legislazione vigente in materia.

ART. 13 - INDENNITÀ E COMPENSI

1. Al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dagli artt. 77-96 compresi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di indennità di carica, indennità di

presenza nonché indennità di missione e rimborso spese di viaggio.

#### ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE

1. La scelta del Direttore deve cadere su persona di comprovata esperienza professionale.

2. La nomina del Direttore, in assenza di adeguata professionalità interna, può avvenire con le modalità di cui all'art. 109, comma 1, o con le modalità di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

3. Al Direttore spetta:

a) qualora espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale del Consorzio, salvo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Statuto ivi compresa la rappresentanza in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

b) la responsabilità tecnico-gestionale della direzione e del coordinamento degli uffici e servizi;

c) la direzione del personale e la decisione relativa all'applicazione di misure disciplinari inferiori alla sospensione;

d) la formulazione di direttive ai dirigenti per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi;

e) l'attuazione dei provvedimenti;

f) la partecipazione alle sedute degli organi collegiali con funzioni referenti e di consulenza;

g) la formulazione di proposte al Consiglio di amministrazione nelle materie di competenza dello stesso;

h) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

i) la stipulazione dei contratti, con possibilità di delega ad altro dirigente;

j) gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio.

4. Il Direttore è tenuto a esprimere un proprio parere su tutte le proposte di deliberazione sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione.

5. Il Direttore espleta le funzioni di segreteria del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea, tranne nei casi in cui le sedute siano secretate.

6. In caso di assenza o impedimento il direttore è sostituito dal vice-direttore o dal funzionario indicato con delibera del Consiglio di amministrazione.

#### ART. 15 - PERSONALE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio svolge le funzioni di cui all'art. 2 del presente Statuto avvalendosi del personale originariamente in servizio presso i Consorzi obbligatori di primo grado associati. A tal fine gli uffici e i servizi dei Consorzi stessi sono riorganizzati dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore, in base alle rispettive competenze, secondo criteri di funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e il buon andamento dell'amministrazione.

2. Il trattamento giuridico-economico del personale del Consorzio corrisponde a quello previsto dalla vigente normativa per il personale degli enti locali.

3. La copertura dei posti di responsabile di servizio potrà avvenire con modalità previste dall'art. 109, comma 1, e dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

#### ART. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 234 co. 3 del D.Lgs. 267/2000.

2. In fase di prima costituzione del Consorzio i candidati saranno proposti dai due Consorzi Fondatori.

3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti all'albo dei revisori legali con funzioni di presidente;

b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

4. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze, e sono rieleggibili una sola volta.

5. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono:

- i consiglieri dei Comuni facenti parte del Consorzio;
- i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri delle Assemblee dei Consorzi obbligatori di primo grado associati e dei rispettivi Consigli di amministrazione;
- coloro che sono legati ad un Ente facente parte del Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza;
- coloro che hanno stabili rapporti commerciali col Consorzio;
- coloro che hanno liti pendenti con lo stesso;
- coloro che al momento della nomina non rispettano i limiti previsti dall'art. 238 del D.Lgs. 267/2000.

6. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, in veste consultiva, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

7. Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

8. Il Collegio dei revisori, in conformità allo Statuto esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio e attesta la corrispondenza del bilancio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio di esercizio, da inviare alle Assemblee dei Consorzi obbligatori di primo grado associati.

9. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia, produttività ed economicità della gestione.

10. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione

del Consorzio, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.

11. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il revisore cessato è sostituito entro tre mesi dalla vacanza secondo le modalità previste dal primo comma del presente articolo. Il revisore così nominato cessa le proprie funzioni insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

#### ART. 17 - FINANZE

1. All'atto della sua costituzione, i Consorzi Fondatori trasferiscono al Consorzio le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui all'art. 2 del presente Statuto imputando direttamente a quest'ultimo i contributi già versati dai Comuni aderenti ai prefati Consorzi Fondatori per l'espletamento delle attività e dei servizi a loro affidati con convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

2. Al Consorzio è altresì trasferito, dai prefati Consorzi Fondatori, il patrimonio generato nel corso degli anni di gestione per conto dei comuni consorziati.

3. Alle spese di gestione si provvede con la partecipazione finanziaria stabilita a carico di ciascuna Amministrazione aderente ai Consorzi obbligatori associati in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. o mediante i diversi introiti ivi previsti.

4. Nel caso in cui i servizi affidati dai Comuni non prevedano il carico delle spese di gestione, la partecipazione economica alle predette spese sarà determinata annualmente all'Assemblea.

5. Il Consorzio provvederà alle spese di investimento mediante:

- i fondi all'uopo accantonati;
- contrazione dei mutui;
- contributi statali, regionali o di altri Enti pubblici di cui potranno beneficiare le opere, le iniziative da realizzare e i servizi da gestire.

5. Gli Enti aderenti al Consorzio si impegnano a provvedere sempre alla copertura degli eventuali costi sociali dei servizi erogati dal Consorzio, garantendo il pareggio economico e la sostenibilità finanziaria degli investimenti anche per gli esercizi successivi. Nel caso in cui gli investimenti prevedano la contrazione di mutui, gli Enti beneficiari dei servizi per i quali vengono contratti tali mutui, dovranno garantire le fidejussioni di cui all'art. 207 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

6. Qualora un Comune aderente ai servizi associati non effettui il pagamento dei contributi previsti dal presente articolo, il Consorzio, previa formale diffida, può sospendere l'erogazione del servizio e attivare la procedura di riscossione forzata.

7. Al consorzio si applicano in quanto compatibili le norme

previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ART. 18 - SERVIZIO CASSA

1. Il Consorzio deve sempre funzionare con mezzi propri e con servizio cassa proprio, in modo distinto e separato dai Consorziati.

2. In fase di prima applicazione, i contributi degli Enti aderenti ai Consorzi Fondatori per l'espletamento dei servizi e delle attività in convenzione dovranno confluire direttamente nelle casse del Consorzio.

ART. 19 - TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai capitali conferiti e da beni mobili ed immobili conferiti anche in tempi successivi dai soci.

2. Alla cessazione o in caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio verrà trasferito agli Enti aderenti successivamente e in misura proporzionale alle quote di proprietà da questi possedute in questi ultimi.

3. Per eventuali partecipazioni possedute in società e altre imprese verrà ripartito il capitale della partecipata in misura proporzionale alle quote predette.

ART. 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza qualificata.

ART. 21 - RINVIO ALLA LEGGE

1. La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili, non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato alla disciplina legislativa.

2. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Firmato: SIMONE BORILE

Firmato: STEFANO CHINAGLIA

Firmato: GIUSEPPE PONZI - Notaio

Sigillo